SINTESI

Causa Sannino c. Italia – Terza Sezione – sentenza 27 aprile 2006 (ricorso n. 30961/03)

(in materia di diritto alla difesa: constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*). Il ricorrente lamentava, in particolare, che il processo che aveva portato alla sua condanna non era stato equo e che non gli era stato garantito un secondo grado di giudizio. Durante il processo era stato difeso da diversi avvocati, sia di fiducia che d'ufficio. Condannato a 2 anni di reclusione, il ricorrente aveva proposto senza successo diverse impugnazioni.

Decisione. La Corte ha rilevato che il difensore nominato d'ufficio al ricorrente era stato informato della data della successiva udienza, ma non della propria nomina. Tale mancanza da parte delle autorità ha comportato per il ricorrente lo svantaggio di essere rappresentato da un diverso difensore ad ogni udienza. Sebbene non vi fosse alcuna prova che i difensori in sostituzione fossero pienamente a conoscenza del caso del loro assistito, ad avviso della Corte, le autorità hanno omesso di disporre un rinvio per permettere loro di approfondire il caso. Inoltre, i medesimi difensori non avevano richiesto che fossero ascoltati i testimoni a favore della difesa, la cui audizione era stata autorizzata dal Tribunale su istanza dei primi due avvocati. In considerazione del fatto che le autorità italiane non si erano assicurate che l'imputato fosse adeguatamente difeso e rappresentato, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 6 CEDU.

Per questo motivo, non ha ritenuto necessario procedere ad esaminare la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 2, Prot. n. 7.

Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto che il solo accertamento della violazione commessa costituisse di per sé una soddisfazione equa e sufficiente, riconoscendo al ricorrente la somma di € 9.000,00 per le spese sostenute.